



Roma, Lì 28 settembre 2021

**Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”**

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

### **ATTIVITÀ LEGISLATIVA**

#### ***D.lgs. 25 maggio 2021, n.83: Iva nell'e-commerce***

Nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021, è stato pubblicato il D.lgs. 25 maggio 2021, n. 83, “Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni”.

Il decreto in esame sarà vigente al 30 giugno 2021.

#### ***L'iter legislativo del decreto Sostegno-bis***

Nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. Decreto Sostegni-bis), il quale interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro per ampliare e potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del virus dell'epidemia COVID-19, sul fronte del sostegno alle imprese, accesso al credito, tutela della salute, inclusione sociale, sostegno agli enti territoriali, misure specifiche per giovani, scuola e ricerca, oltre a misure di carattere settoriale.

#### ***L'iter legislativo del decreto Sostegno***

In G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 è pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41: “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”.

Alla data del 6 maggio 2021 il d.d.l. di conversione in legge è stato approvato dal Senato e alla data dell'11 maggio 2021 è in corso di esame, assegnato alla 5 Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione).

Nel supplemento Ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale 21 maggio 2021, è stata pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 69 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”. Nello stesso supplemento ordinario è stato altresì pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione.

### **NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE**

**1. Risposta ad interpello n. 583/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto trattamento Iva dei beni donati per la lotta alla diffusione della pandemia.**

Con la risposta ad interpello in parola, l’Amministrazione finanziaria specifica le modalità con le quali è possibile usufruire del beneficio fiscale previsto dall’art. 124 del D.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

Un’agevolazione, questa, che stabilisce un regime di temporanea esenzione Iva per la cessione di beni senza pregiudizio del diritto di detrazione e la possibilità, a partire dal 1° gennaio 2021, di assoggettare quest’ultime ad un’aliquota Iva del 5% per beni tassativamente indicati al comma 1, dell’art. 124 del D.l. n. 124/2020.

L’interpello, presentato da una associazione con scopo associativo di agevolare il sistema sanitario nazionale, è finalizzato a richiedere l’applicabilità della disciplina agevolativa in ragione dell’acquisto e successiva donazione di letti ospedalieri nei confronti di una struttura sanitaria.

L’Amministrazione finanziaria – richiamando la circolare 26/E del 2020- fornisce una risposta in senso positivo. Difatti, i beni in cessione rientrano nell’alveo delle “attrezzature per la realizzazione di ospedali” e possono dunque usufruire del beneficio in quanto, in base all’elenco allegato dalla decisione UE 2020/421, sono da considerarsi “attrezzature di ospedali da campo” di cui all’ultimo periodo del comma 1, art. 124 del D.l. n. 34/2020.

**2. risposta ad interpello n. 585/2021, l’Agenzia delle Entrate ha specificato il corretto trattamento agevolativo Iva previsto dall’art.124 del D.l. n. 34 del 2020 e il suo ambito d’applicazione.**

Con la risposta ad interpello in esame, l’Agenzia torna a chiarire le condizioni per la fruibilità del temporaneo regime agevolativo Iva individuato all’art. 124 del decreto Rilancio, in ragione della lotta alla diffusione della pandemia.

Nel caso in parola, il soggetto istante, un ente non commerciale che provvede all’approvvigionamento di dispositivi e attrezzature sanitarie, si interroga sulla possibilità di usufruire della disciplina agevolativa, per la cessione di alcuni beni, e sulla loro inclusività in quelli tassativamente previsti dal decreto. L’Agenzia delle Entrate – richiamando la circolare 26/E del 2020 – ha ribadito la necessaria ricomprensione dei beni, sui quali è possibile applicare l’aliquota agevolata, all’elenco allegato dall’ UE con la decisione n. 491 del 2020.

In tal senso, nel caso di specie, l’Amministrazione ha avallato la soluzione interpretativa dell’istante su beni che sono ricompresi nell’elenco suddetto, riconoscendone il regime agevolativo ed escludendone altri da quest’ultimo. Pertanto, l’Agenzia specifica, nuovamente, che l’elenco dei beni ricondotti all’agevolazione di cui all’comma 1, dell’art. 124 del D.l. 34 del 2020, ha natura tassativa e non esemplificativa.

**3. Risposta ad interpello n. 586: chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale dei contributi derivanti dai bandi**

Con la risposta in oggetto, l’agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in ordine al corretto trattamento fiscale delle somme percepite dagli enti non profit per il finanziamento delle proprie attività istituzionali. Viene chiarito, infatti, che tali contributi saranno soggetti a ritenuta pari al 4% a titolo di imposta (art. 28, c. 2 dPR 600/73).

**4. Risposta ad interpello n. 610/2021: interventi realizzati da una organizzazione di volontariato (ODV), su immobili utilizzati in base ad una convenzione stipulata con un comune**

Nel caso di specie, l’interpello è stato presentato da una organizzazione di volontariato (ODV) che intende effettuare alcuni interventi di riqualificazione energetica su un immobile detenuto, ai fini istituzionali, in virtù di una convenzione con un Comune. L’istante si interroga sulla possibilità di usufruire dell’agevolazione individuata all’art. 119 del D.l. 34 del 2020 (c.d. Superbonus).

L’Agenzia, all’interrogativo dell’ente, ha ribadito che tra i soggetti ammessi all’agevolazione possono rientrare anche coloro che nel periodo transitorio detengono già la qualifica di ETS, ossia Onlus, Odv e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei relativi registri di settore.

L'Amministrazione chiarisce che quest'ultimi potranno usufruire del beneficio per tutti gli interventi agevolabili indipendentemente dalla categoria catastale e senza il limite delle due unità immobiliari.

Ulteriormente, l'Amministrazione finanziaria, con riferimento al quesito dell'istante, ha ribadito che ai fini della fruizione del 110% è necessario che i costi per gli interventi ammessi all'agevolazione siano realizzati da parte dei beneficiari individuati dall'art. 119 del D.l. 34/2020 a condizione che siano proprietari o semplici detentori dell'immobile e vantino un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori ovvero dal momento del sostenimento delle spese. Pertanto, nel caso di specie, la convezione stipulata tra l'ente e il Comune è, a parere dell'Agenzia delle Entrate, titolo idoneo per la fruibilità del c.d. Superbonus.

**5. Risposta ad interpello n. 613/2021, precisazioni sulle erogazioni non costituenti reddito per i percipienti non devono essere certificate al Fisco.**

Nel caso di specie, l'interpello è stato presentato da una federazione, ente pubblico non economico, sussidiario dello Stato che ha promosso, nel corso del 2020, una raccolta fondi finalizzata ad implementare un fondo di solidarietà, da quest'ultima costituito, per supportare, con le somme raccolte, gli iscritti all'ente e le loro famiglie che in qualche modo sono stati colpiti dalla pandemia.

In particolare, il quesito ha ad oggetto gli obblighi della federazione ai fini della dichiarazione dei redditi per le erogazioni effettuate dall'ente nei confronti dei propri iscritti. In tal senso, la federazione si interroga sulla sua posizione di "sostituto d'imposta" nei confronti dei beneficiari delle donazioni, dato che, rientra tra i soggetti ricompresi nella platea dei sostituti d'imposta che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte e che devono, annualmente, presentare una dichiarazione unica relativa a tutti i percipienti di cui all'art. 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998.

All'interrogativo della federazione, l'Agenzia delle Entrate – richiamando una risposta ad interpello nei confronti del medesimo ente, in particolare, la risposta n. 368/2020 – ha precisato che data la posizione dell'ente, come semplice mezzo organizzativo nella raccolta ed in mancanza del quale le somme sarebbero attribuite direttamente in capo agli stessi beneficiari non costituendo materia imponibile per i percipienti. Pertanto, in relazione al documento di prassi menzionato, le erogazioni, anche se corrisposte dall'istante, non sono da considerare imponibili e dunque non graverà su quest'ultimo alcun obbligo di certificazione ai sensi del citato articolo 4 del Dpr n. 322 del 1998.

**6. Risposta ad interpello n. 615/2021: precisazioni sull'ambito applicativo della detrazione prevista all'art. 119 del decreto Rilancio a favore di un ente ecclesiastico riconosciuto, quale Onlus parziale.**

Nel caso di specie, l'istante si è interrogato sulla possibilità di usufruire dell'agevolazione indicata all'art. 119 del D.l. 34 del 2020, convertito e modificato con la legge n. 77 del 2020. In particolare, l'ente ecclesiastico ha ritenuto di poter usufruire della detrazione sulle spese previste dall'articolo suddetto, per gli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento sismico, effettuate e sostenute dallo stesso e utilizzati dal ramo Onlus per l'esercizio della attività istituzionale.

L'Amministrazione finanziaria, nella risposta in esame, dopo aver rinviato ad alcuni documenti di prassi, nello specifico, la circolare n. 24/E del 2020, la risoluzione n. 60/E del 2020 e la circolare n. 30/E del 2020, al fine di chiarire gli aspetti generali del beneficio, ha ribadito che tra i soggetti ammessi alla detrazione sono ricomprese anche le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS).

L'Agenzia ha, inoltre, specificato che per questi enti non è prevista alcuna limitazione, di fatto, il beneficio è riconosciuto per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e non opera, inoltre, il vincolo delle due unità immobiliari previsto per le persone fisiche.

Ulteriormente, l'Agenzia precisa che per le Onlus, Odv e Aps la detrazione in esame è riconosciuta indipendentemente dalla circostanza che l'immobile sia o meno costituito come unità condominiale ovvero in ragione di interventi su complessi immobiliari di loro proprietà. Pertanto, all'interrogativo dell'istante, l'Agenzia delle Entrate fornisce una risposta in senso positivo. Di fatti, a parere della stessa e sulla base dei documenti presentati istante, l'ente, nel rispetto della normativa vigente, è in possesso di tutte le condizioni necessarie per usufruire dell'agevolazione. Nello specifico, la contabilità tenuta per l'ente ecclesiastico e quella per il ramo Onlus è separata ed inoltre l'attività

esercitata nell'ambito dello stesso persegue finalità sociali o comunque rientranti nei settori di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460 del 1997.

**7. Pubblicate le istruzioni per l'accesso al contributo a fondo perduto a ristoro delle spese di sanificazione per Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche (ASD E SSD)**

Con il decreto del Presidente del Consiglio, adottato il 16 settembre scorso, sono state fissate le tempistiche e i criteri per l'attribuzione delle somme stanziare nel Fondo previsto dal Sostegni-*bis* (art. 10, comma 3 Dl 73/2021 conv. nella L. 106/2021). La platea dei beneficiari è ampia e interessa l'intero movimento sportivo italiano.

Rientrano infatti nel novero sia le società professionistiche – a patto che non abbiano superato il valore della produzione di 100milioni di euro nel 2020 – sia le numerose ASD e SSD iscritte nel Registro CONI.

A livello operativo, la presentazione della richiesta di erogazione del contributo deve avvenire a cura degli Organismi sportivi affiliati entro 60 giorni dalla pubblicazione del DPCM, ovvero entro il 16 ottobre prossimo. In particolare, le società sportive dovranno presentare la domanda alle rispettive Leghe o Federazioni Sportive Nazionali (Fsn), mentre le ASD/SSD saranno tenute a rivolgersi alle Fsn, Discipline Sportive o Enti di promozione sportiva presso cui sono associate.

Spetta poi a questi Organismi sportivi il compito di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e predisporre un prospetto, secondo l'apposito modello predisposto dal Dipartimento dello Sport, recante i dati di tutti gli enti affiliati potenziali beneficiari.

In caso di esito positivo dei controlli sui giustificativi di spesa, sarà poi lo stesso Dipartimento Sport a provvedere all'erogazione del contributo in favore delle ASD/SSD e società sportive beneficiarie.

Dal punto di vista oggettivo, il DPCM inoltre perimetra l'ambito applicativo della misura a livello temporale nonché qualitativo e quantitativo. Oggetto di ristoro sono, infatti, solo le spese sostenute dagli enti sportivi nel periodo di emergenza sanitaria intercorrente tra il 24 ottobre 2020 e il 31 agosto 2021.

**8. Il 20 settembre scorso, è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei ministri il decreto che individua i criteri di gestione delle risorse del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche” istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020.**

Nello specifico, il fondo è stato istituito, nel corso del 2020, al fine di prestare sostegno nei confronti dei soggetti operanti nel settore sportivo che, per far fronte alla diffusione della pandemia, hanno dovuto interrompere le proprie attività. Il decreto in parola, in tal senso, al comma 1, dell'art. 2 determina il limite massimo di 190 milioni di finanziamento, da ripartire per gli interventi che sono indicati dal decreto all'articolo 3.

In particolare, le somme ricomprese nel fondo sono destinate in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI ed in possesso di almeno uno dei requisiti individuati nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo suddetto.

Successivamente al comma 2, dello stesso, il decreto ripartisce le somme previste dal fondo in misura pari a 36.700.000,00 per il finanziamento delle associazioni e società sportive dilettantistiche, aventi un contratto di locazione, 53.300.000,00 per le Asd ed Ssd non intestatarie di un contratto di locazione e, in caso di risorse residue, il Capo del Dipartimento per lo sport può emanare uno o più avvisi pubblici per l'individuazione di ulteriori beneficiari.

Oltremodo, nei commi successivi dell'articolo 3, il decreto individua le modalità di erogazione delle risorse e i poteri di vigilanza che sono attribuiti al Dipartimento per lo sport al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e la veridicità delle autodichiarazioni presentate dai beneficiari e controllare le spese effettuate dagli enti sportivi ai sensi del comma 7 dell'articolo 10 del D.l. n. 73/2021.

**9. Il 22 settembre scorso con decreto direttoriale 488/2021 sono state pubblicate le linee guida in tema di rendicontazione del 5xmille**

Con il decreto del 22 settembre scorso vengono fissati gli obblighi in tema di rendicontazione del 5xmille. Si tratta di regole trovano applicazione già con riferimento al contributo relativo all'anno finanziario 2020 e a cui, in attesa dell'operatività del Registro unico (RUNTS), saranno obbligate le sole organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS.

Con la messa in funzione del RUNTS, invece, le linee guida diventeranno obbligatorie per tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel nuovo Registro.

Il documento chiarisce che in capo ai beneficiari del 5xmille scatta un obbligo di redazione entro un anno dalla ricezione delle somme di un apposito rendiconto, corredato da una Relazione illustrativa. Documenti che devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nel decreto direttoriale e che dovranno essere pubblicati sul sito internet dell'ente percettore solo nel caso in cui si tratti di somme superiori a 20mila euro.

## **NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

### **1. La violazione degli obblighi formali in materia di IVA incide sull'esercizio del diritto alla detrazione: Cass. n. 24660/2021**

I giudici di legittimità, nella sentenza del 16 settembre, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza europea, hanno affermato che la violazione degli obblighi formali in tema di presentazione della dichiarazione IVA ,ancorché non impedisca l'insorgere del diritto di detrazione, incide sul suo esercizio, potendo provocare la decadenza da esso se il contribuente, ometta, per tardività o per negligenza, di richiedere la detrazione dell'Iva a monte entro il termine biennale previsto dalla legge.

In particolare, occorre che l'eccedenza d'imposta sia stata dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

### **2. Onere probatorio in capo alla società se vuole vincere la presunzione di “non operatività”: Cass. n. 24667/2021**

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 settembre, conferma che, in forza dell'art. 30 della L. n. 724 del 1994, una società che attraverso il c.d. “test di operatività” viene presunta dall'Amministrazione Finanziaria come non operativa può superare tale presunzione dimostrando l'esistenza di situazioni oggettive, non dipendenti da una scelta consapevole dell'imprenditore, che abbiano reso impossibile raggiungere il valore di ricavi o di reddito entro la soglia minima stabilita *ex lege* (nella fattispecie, il Contribuente aveva dimostrato che la Società non aveva raggiunto la soglia minima di ricavi a causa di una revoca delle agevolazioni da parte del Ministero delle attività produttive, che aveva reso impossibile avviare le attività).

## **NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI**

### **1. Fondo imprese in difficoltà, presentazione delle domande dal 20 settembre**

Si segnala che, a partire dal 20 settembre 2021, le grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa dell'emergenza Covid possono presentare richiesta per accedere al Fondo da 400 milioni di euro istituito al Ministero dello Sviluppo economico.

La domanda va presentata utilizzando la piattaforma informatica raggiungibile dal sito web dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. -Invitalia.

Tale misura da attuazione all'art. 37 del decreto Sostegni.

L'obiettivo è quello di sostenere il rilancio e la continuità dell'attività di imprese che operano sul territorio nazionale e che si trovano anche in amministrazione straordinaria.

Il ministero potrà intervenire, attraverso il Fondo gestito da Invitalia, con la concessione di finanziamenti agevolati che saranno rimborsabili in 5 anni, al fine di garantire continuità alle imprese con un numero pari o superiore a 250 dipendenti e che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni.

La concessione del finanziamento agevolato è vincolata alla presentazione di un piano di rilancio dell'impresa, anche al fine di tutelare l'occupazione

### **2. Decreto MISE 17 settembre 2021: contratti di sviluppo**

Si segnala il decreto direttoriale del MISE del 17 settembre 2021, che consente alle imprese di presentare, a partire dal 20 settembre 2021, le domande per richiedere gli incentivi previsti dai nuovi Contratti di sviluppo.

La principale novità che viene introdotta nel provvedimento è la clausola per le imprese che si impegneranno, nel caso di un incremento occupazionale delle loro attività, ad assumere in via prioritaria i percettori di interventi di sostegno al reddito, disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e lavoratori di aziende coinvolte in tavoli di crisi attivi presso il Ministero.

Viene così data applicazione all'atto di indirizzo del ministro Giorgetti rivolto a tutte le direzioni generali del Ministero che emanano provvedimenti relativi alla riconversione e reindustrializzazione di aree territoriali del Paese attraverso la concessione di incentivi e agevolazioni.

### **3. Risposte ad interpello nn. 602, 603 e 604: precisazioni sul bonus investimenti in beni strumentali**

Con le risposte a interpello in commento, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato alcune questioni relativamente all'applicazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. n. 178/2020, riprendendo in parte i chiarimenti già forniti nell'ambito della circolare n. 9/2021.

Innanzitutto, per quanto riguarda le risposte nn. 602 e 603, l'Agenzia offre precisazioni in merito al coordinamento sul piano temporale delle due discipline agevolative di cui alla L. n. 160/2019 e alla L. n. 178/2020; in particolare, tale coordinamento deve avvenire distinguendo gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20%.

In questo caso, l'Agenzia ritiene che tali investimenti, sempre se effettuati entro il 30 giugno 2021, restino attratti nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020. Per converso, rientrano nella nuova disciplina gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020. Nel caso in cui alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all'ordine vincolante ma non sia stato versato l'acconto minimo del 20% (anche, ad esempio, nel caso in cui l'acconto sia stato versato in misura "insufficiente"), trova applicazione la "nuova" disciplina di cui alla L. n. 178/2020.

Nella risposta n. 603/2021, l'Agenzia precisa inoltre che, in relazione ad un investimento effettuato nel 2020 a cui si applica il credito d'imposta di cui alla L. n. 160/2019, seppur emergono perplessità sulla circostanza che i beni risultano prima interconnessi (alla data del 22 dicembre) e poi consegnati (alla data del 30 dicembre), ai sensi dell'art. 1, comma 191, il credito di imposta spettante è utilizzabile in compensazione dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni, ossia dall'anno 2021.

Nella risposta n. 602/2021, viene invece analizzata la decorrenza dell'utilizzo del credito d'imposta di cui alla L. n. 178/2020. In particolare, si chiede a decorrere da quale periodo di imposta è possibile compensare la prima rata del credito di imposta "4.0", spettante in forza del comma 1056, tenuto conto che nel caso di specie l'interconnessione del bene in oggetto al sistema aziendale si è verificata nell'anno 2020 e risulta regolarmente attestata dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante, datata 31 dicembre 2020, mentre la perizia del tecnico abilitato è stata giurata e consegnata alla società soltanto le prime settimane del mese di gennaio 2021.

Nel caso di specie, tenuto conto che, come si evince dalla dichiarazione del legale rappresentante, il bene risulta interconnesso alla data del 31 dicembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, in linea di principio, la prima delle tre quote del credito d'imposta sia utilizzabile in compensazione a decorrere dall'anno 2020.

L'Agenzia ribadisce inoltre che nel caso in cui la quota annuale (o parte di essa) non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno. Nel 2021 il contribuente potrà utilizzare in compensazione anche la seconda delle tre quote del credito di imposta.

Da ultimo, con la risposta n. 604/2021, relativa al credito d'imposta investimenti di cui alla L. 160/2019, l'Agenzia delle Entrate applica anche al "vecchio" credito d'imposta i chiarimenti forniti nell'ambito della circolare n. 9/2021 in relazione alla cumulabilità con altre agevolazioni del credito d'imposta di cui alla L. 178/2020 nel limite massimo del costo sostenuto.

## **NOVITÀ IN MATERIA DI IVA**

### **1. Risposta ad interpello n. 591/2021: esenzione IVA per il "green pass"**

Con la risposta ad interpello n. 591/2021, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. "green pass"), attestanti l'avvenuta guarigione da parte dei medici di medicina generale ai pazienti assistiti a domicilio, è riconducibile all'ambito applicativo dell'esenzione IVA ex art. 10, comma 1 n. 18 del d.P.R. n. 633/1972, trattandosi di prestazione volta alla tutela preventiva della salute dei cittadini, in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che, per l'applicazione del predetto regime IVA alle prestazioni mediche, devono coesistere il requisito oggettivo (dunque deve trattarsi di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona) ed il requisito soggettivo (per il quale le prestazioni devono essere rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza).

Inoltre, relativamente all'ambito oggettivo dell'esenzione in discorso, l'Agenzia delle Entrate ha accolto i principi espressi dalla giurisprudenza Ue (Corte di Giustizia 20 novembre 2003 cause n. C-307/01 3 C-212/01) affermando che l'art. 10, comma 1 n. 18 del d.P.R. n. 633/1972 "*va limitato alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia*".

Secondo quanto affermato dall'Amministrazione finanziaria, nel rilascio della certificazione verde COVID-19, da parte dei medici di medicina generale, si riscontra la predetta prevalente finalità della prestazione medica, di tutela della salute dell'interessato o della collettività, necessaria per fruire del regime di esenzione da IVA.

## ALTRE NOVITÀ

### 1. **Risposta ad interpello n. 588 del 2021: contributi COVID detassati a specifiche condizioni**

Con la risposta a interpello n. 588 del 2021, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i contributi e le indennità corrisposte alle imprese e ai lavoratori autonomi per l'emergenza da COVID-19, previsti dal decreto Ristori, non concorrono alla formazione del reddito dei percipienti, solo se tali misure sono diverse da quelle esistenti prima della stessa emergenza epidemiologica. In caso contrario, invece, i contributi rileveranno fiscalmente nei confronti dei beneficiari.

Il caso concreto analizzato dall'Amministrazione finanziaria ha ad oggetto contributi erogati dalla Regione con fondi nazionali, per i quali la Regione stessa ha espressamente precisato che i contributi erogati "si riferiscono a forme di finanziamento preesistenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Sulla base di tale precisazione, dunque, nella fattispecie in esame, secondo l'Agenzia delle Entrate non può trovare applicazione l'art. 10-bis del DL 137/2020, (norma che prevede il regime fiscale esentativo per i contributi e le indennità erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza da COVID-19) dal momento che affinché trovi applicazione il regime fiscale esentativo è necessario che i contributi erogati alle imprese siano diversi da quelli esistenti prima dell'emergenza epidemiologica.

Di conseguenza, i contributi in esame rileveranno fiscalmente nei confronti delle imprese beneficiarie.

In aggiunta, trattandosi di contributi finanziati da fondi nazionali la Regione al momento dell'erogazione sarà tenuta ad applicare la ritenuta d'acconto del 4%.

### 2. **Risposta ad interpello n. 601 del 2021: precisazioni sul contributo a fondo perduto per COVID in caso di leasing**

Nella risposta ad interpello n. 601 del 2021, l'Agenzia delle Entrate precisa che, ove la società, nell'ambito di un'operazione di leasing immobiliare si limiti a operare il mero ribaltamento dei costi alla società concedente, la stessa non potrà usufruire del contributo a fondo perduto COVID-19 di cui all'art. 1 del d.l. n. 41/2021 (cd. Decreto "Sostegni").

Nel dettaglio, nel caso sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria, la società istante ha ricevuto fatture passive che sono poi state rifatturate alla società di leasing a seguito della stipula del contratto di leasing. Considerando che l'agevolazione in commento presenta alcuni tratti simili ai precedenti contributi a fondo perduto destinati ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica", l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno ribadire i chiarimenti già forniti in precedenti documenti di prassi, in ordine alle modalità di fruizione della stessa.

Si è pertanto concluso che, analogamente a quanto precisato per i consorzi dalla circ. 21 luglio 2020 n. 22, il contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Sostegni” non spetta alla società utilizzatrice, in considerazione del mero ribaltamento dei costi/proventi operato nei confronti della società di leasing.

**3. Risposta ad interpello n. 605: contributo a fondo perduto per gli studi associati**

La risposta ad interpello n. 605/2021 precisa che, ai fini del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, del DL 41/2021, per lo “studio associato” occorre considerare anche gli effetti dell’acquisizione della clientela dei professionisti che hanno costituito l’associazione.

Ciò in quanto in linea generale, anche a seguito della costituzione dello studio associato può avvenire il trasferimento della clientela dei singoli professionisti alla forma di gestione associata dell’attività, analogamente a quanto avviene nelle ipotesi di riorganizzazione aziendale.

Di conseguenza, il soggetto “avente causa” della predetta operazione può essere incluso tra i soggetti neocostituiti, ai fini del contributo a fondo perduto, esclusivamente nell’ipotesi in cui i professionisti mantengano negli anni di riferimento la gestione dei propri clienti, senza alcun trasferimento in favore dell’associazione.

In assenza di trasferimento della clientela, lo “studio associato” non può tuttavia considerarsi ai fini del contributo DL “Sostegni” un soggetto neocostituito.

Al fine di operare un calcolo del menzionato contributo, dunque, deve considerarsi gli effetti dell’acquisizione della clientela provenienti dai professionisti che hanno costituito l’associazione:

- sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima compensi per l’accesso al contributo, considerando il fatturato generato dalla predetta clientela nella misura in cui sia stata trasferita nella gestione associata;
- sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, calcolando le medie dei periodi di riferimento avendo cura di considerare sia il fatturato dell’associazione, sia quello dei clienti dei professionisti trasferiti allo studio associato.

\*\*\*\*

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo  
Cordiali saluti.

**ENBIC - Studio ACTA**